



Città di Reggio Calabria

REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI SULLE SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING E PARTECIPATE

Indice

Art. 1 - Ambito di applicazione e modalità di controllo	3
Art. 2 – Organi preposti al controllo	3
Art.3 —Controllo analogo	5
Articolo 3.1 — Controllo analogo congiunto	6
Articolo 3.2 — Modalità generali di attuazione del Controllo Analogo	7
Articolo 3.3 — Controllo ex-ante	7
Articolo 3.4 — Controllo contestuale	8
Articolo 3.5 — Controllo ex-post	8
Articolo 3.6 — Obblighi delle Società Partecipate	9
Articolo 3.7 — Attuazione del Controllo Analogo	9
Articolo 3.8 — Controllo societario	9
Articolo 3.9 — Controllo economico, finanziario e patrimoniale	9
Articolo 3.10 — Controllo di efficienza/efficacia sulla qualità dei servizi erogati	10
Articolo 3.11 — Controllo sulla gestione	11
Articolo 3.12 -Struttura preposta al Controllo Analogo delle società partecipate	11
Articolo 3.13— Funzioni del Settore preposto al controllo delle società partecipate	12
Articolo 3.14 — Il Contratto di Servizio	13
Articolo 3.15 — Collaborazione richiesta alle Società Partecipate	13
Articolo 3.16 — Collaborazione richiesta al Collegio Sindacale ed al Revisore legale dei conti delle Società Partecipate	13
Articolo 3.17 — Tempi di riscontro alle richieste	14
Articolo 3.18 — Sanzioni	14
Articolo 3.19 — Trasparenza.....	14
Art. 4 - Controllo sulle società a partecipazione maggioritaria	14
Art. 5 - Partecipazione del Presidente della Società ai Consigli Comunali	14
Art. 6 – Rispetto dei principi comunitari e della normativa pubblicistica. Vincoli e divieti	15
Art. 7 - Omesso invio della documentazione	15
Art. 8 - Accesso agli atti societari da parte dei consiglieri comunali.....	16
Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali.....	16

REGOLAMENTO

SULL'ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI SULLE SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING E PARTECIPATE

Art. 1 - Ambito di applicazione e modalità di controllo

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 147 – quater del D.Lgs 267/2000, le modalità del controllo strategico sulle società non quotate, partecipate dal Comune di Reggio Calabria, in cui sono ricomprese sia le società (in house) a capitale interamente pubblico, sia quelle a prevalente capitale comunale, che gestiscono servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 113, 5 comma, lett. c del T.U.E.L. 267/2000, ovvero che gestiscono servizi strumentali di cui all'art. 13 del D.L.n. 223/2006 conv. in L.n. 248/2006.

2. Le tipologie di controllo volute dalla norma sono:

a) Controllo analogo: da esercitare sulle società con capitale 100% pubblico, che gestiscono servizi pubblici o servizi strumentali nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione dell'in house providing. Per controllo analogo si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo all'attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale. Le tipologie di controllo analogo che l'ente è tenuto ad effettuare, tramite i propri settori di riferimento, preventivamente sottoscritte ed approvate tanto dall'ente quanto dalla Società sotto forma di Protocollo d'intesa, sono: giuridico-contabile; quantitativo, qualitativo, economicità ed efficienza dei servizi erogati; soddisfazione dell'utenza;

b) Controllo sulle società a partecipazione maggioritaria pubblica - Il controllo viene esercitato sulla base di relazioni e rapporti informativi di carattere amministrativo, gestionale, finanziario -contabile e con verifiche (audit) anche presso le sedi delle Società stesse;

c) Controllo sulle società a partecipazione minoritaria pubblica: il controllo viene esercitato sulla base di patti parasociali sottoscritti al momento dell'acquisto della partecipazione e validi fino all'eventuale recesso dell'amministrazione comunale.

Art. 2 – Organi preposti al controllo

1. La competente Unità Organizzativa del Comune –individuata nell'attuale struttura organizzativa comunale nella Macroarea Partecipate - costituisce il punto di raccordo tra l'amministrazione Comunale e gli organi societari e, in particolar modo, tra i settori comunali che svolgono il controllo operativo sui servizi pubblici locali e sui servizi strumentali affidati in gestione alle società partecipate dall'Ente. Il Settore

cura i rapporti con le singole società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente regolamento e presiede al controllo sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia societaria.

2.La Macroarea Partecipate assiste gli organi di amministrazione dell'Ente nell'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo annualmente deliberate dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, in occasione della redazione del bilancio e della relativa relazione previsionale e programmatica, previa elaborazione delle informazioni derivanti dai rapporti informativi di cui sopra con le aziende, e predisponendo periodici report di analisi sull'andamento delle società.

3.La Macroarea Partecipate cura anche il coordinamento unitario dell'attività di ciascun settore comunale, competente in materia di affidamento di servizi o di commesse specifiche alle società partecipate dall'Ente. A tal fine è compito dei dirigenti dei Settori interessati di sottoporre preventivamente le predette proposte di affidamento alla Macroarea Partecipate per la valutazione di conformità alle direttive del programma strategico e per consentire il monitoraggio centralizzato delle attività, onde poter relazionare agli organi di indirizzo e di controllo dell'Ente in ossequio e per le finalità previste dalle vigenti normative in materia.

4.La Macroarea Partecipate, inoltre, avvalendosi anche di strumenti informativi in rete con le società partecipate:

- cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti le aziende partecipate dall'Ente;
- compila la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web del Comune dedicata ai servizi pubblici locali e ai servizi strumentali con particolare attenzione alla pubblicazione dei dati relativi ai compensi dei presidenti e dei consiglieri di amministrazione delle predette società ed organismi;
- trasmette rapporti informativi al Sindaco, all'organo di revisione del Comune ed al Segretario Comunale, sui risultati delle operazioni di controllo eseguite al fine del riscontro sul rispetto, da parte delle società partecipate, delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

5.Il Dirigente della Macroarea Partecipate procede, anche richiedendone le idonee risorse umane, finanziarie e strumentali, ad organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:

- i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società;
- la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società;
- i contratti di servizio;
- il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

6. Il Dirigente della Macroarea Partecipate acquisisce, inoltre, la relazione sulla customer satisfaction da parte dei Settori Operativi Competenti.

7. Il Dirigente della Macroarea Partecipate redige e trasmette all'organo politico appositi report semestrali, con cui relaziona sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e propone le eventuali azioni correttive per ottimizzare la gestione dei servizi ad esse affidate.
8. Il Consiglio comunale, sulla scorta dei predetti report, delibera le eventuali azioni correttive. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale, per scongiurare possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente e conseguenti responsabilità per eventuali danni erariali, decide in ordine al mantenimento o meno della partecipazione, nonché stabilisce le modalità ed i tempi per la nuova gestione dei servizi secondo le normali procedure, avendo comunque cura di garantire nelle more la continuità nell'erogazione degli stessi servizi e la salvaguardia dei livelli occupazionali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
9. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, nell'ambito del rendiconto dell'esercizio finanziario.

Art.3 —Controllo analogo

1. Il presente articolo disciplina le modalità di esercizio del controllo analogo da parte del Comune di Reggio Calabria nei confronti delle proprie società partecipate che operano nell'ambito dei principi dell'house providing, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale, dall'ordinamento comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. Le società in house del Comune di Reggio Calabria avranno ad oggetto sociale esclusivamente una o più delle attività previste dall'art. 4, comma 4 di cui al D. Lgs. 175/2016. Salvo quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 175/2016, le predette società in house del Comune di Reggio Calabria operano in via prevalente con l'ente o gli enti pubblici costituenti, partecipanti o affidanti.
2. Le Società Partecipate rappresentano un "comparto" amministrativo dell'Ente Comunale che se ne avvale per perseguire migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità nell'interesse pubblico, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge n. 241/1990 e nel rispetto del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'articolo 97 della Costituzione.
3. In questo contesto il Comune di Reggio Calabria adotta il presente Regolamento al fine di attuare una più efficace azione di indirizzo, vigilanza e controllo nelle società in cui partecipa, definendo le regole del controllo analogo, intendendosi per tale un'attività di vigilanza e controllo, nei confronti delle partecipate in house, analoga a quella svolta istituzionalmente dall'ente riguardo alle attività dei propri uffici.

4. Il sistema di controllo sulle attività poste in essere dalle Società Partecipate suscettibili di affidamento in house è effettuato da un organismo appositamente istituito, così come specificato al successivo art. 3.12 del presente Regolamento.

5. In linea di principio, il Controllo Analogo tende a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa, inerente la produzione e l'erogazione dei servizi pubblici, ai principi costituzionali, normativi e statutari, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico generale.

6. Per l'applicazione del Controllo Analogo:

- a. lo Statuto delle Società non deve consentire l'ingresso e la partecipazione nel capitale sociale di soggetti privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
- b. le decisioni più importanti devono essere sottoposte all'esame preventivo del Comune di Reggio Calabria;
- c. il Comune di Reggio Calabria ha il dovere di assegnare gli obiettivi strategici alle Società Partecipate, con il conseguente obbligo di monitorarle al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e le eventuali azioni correttive;
- d. Lo Statuto delle società in house deve prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti a esse affidati dal Comune di Reggio Calabria o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 3.1 — Controllo analogo congiunto

1. Nel caso di “controllo analogo congiunto”, come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 175/2016, il Comune di Reggio Calabria promuove fra gli enti interessati la definizione di modelli di governance tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi, anche mediante gli strumenti previsti dall'art. 16, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.

2. Il controllo analogo come sopra definito viene esercitato congiuntamente dai Soci anche attraverso la costituzione di un apposito Comitato per il Controllo Analogo congiunto per ciascuna delle Società in house partecipate da più enti.

3. Al fine di disciplinare l'esercizio in comune, sulla società, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, il Comitato per il Controllo Analogo rappresenta uno strumento di partecipazione attiva di tutti i Soci in quanto sede di informazione, consultazione e discussione tra i medesimi, tra la Società ed i Soci e di controllo dei Soci sulla Società.

4. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possono interessare i servizi resi dalla Società allo stesso Socio.

5. Per quanto non disposto nel presente regolamento si rinvia a quanto verrà stabilito in appositi patti parasociali.

Articolo 3.2 — Modalità generali di attuazione del Controllo Analogico

1. Il Comune di Reggio Calabria esercita il Controllo Analogico sulla Società in house e, in particolare, per tutti gli atti di gestione straordinaria, assume un potere di direzione, coordinamento e supervisione delle attività societarie.

2. Il Controllo Analogico sulla società si esercita, in via generale, in tre distinte fasi:

- a. Controllo ex-ante — indirizzo dell'Amministrazione;
- b. Controllo contestuale — monitoraggio;
- c. Controllo ex-post — verifica;

3. Le modalità del Controllo Analogico vengono effettuate nel rispetto delle attribuzioni e competenze stabilite dagli articoli 42, 48 e 50, Tuel, dagli Statuti delle Società e dal presente Regolamento.

4. Il controllo analogico è gestito dal Settore preposto al controllo delle Partecipate, di cui all'art. 2, che, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale del personale del Settore e di altre professionalità interne, di comprovata esperienza nel settore giuridico-economico e societario, individuate dal Dirigente dello stesso Settore.

Articolo 3.3 — Controllo ex-ante

1. In fase di indirizzo, l'Amministrazione si esprime attraverso i documenti di programmazione di cui all'art. 170 del Tuel, tenuto conto anche di eventuali proposte delle Società Partecipate.

2. Nel documento Unico di programmazione vengono individuati indirizzi e obiettivi gestionali da conseguire nell'arco temporale della programmazione, anche attraverso indicatori qualitativi e quantitativi.

3. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli Organi societari si devono attenere e ai quali la gestione delle Società si deve conformare.

4. La Giunta Comunale esercita, nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, l'attività di indirizzo e controllo sui documenti programmatici delle Società Partecipate.

5. Le Società, entro il mese di ottobre di ogni anno, presentano il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano strategico operativo contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni, con allegate la dotazione organica, il personale in servizio, la quantificazione dei costi del personale e le politiche di sviluppo ed incentivazione dello stesso, che saranno successivamente sottoposti ad approvazione da parte della Giunta Comunale.

6. La Giunta Comunale può far richiesta di dati e informazioni integrative e può proporre modifiche degli atti predisposti.

Articolo 3.4 — Controllo contestuale

1. In fase di monitoraggio, entro i termini previsti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 193 Tuel, le Società presentano una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, relativa al primo semestre d'esercizio, affinché il Consiglio Comunale possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.

2. Il Consiglio Comunale, in caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, ancorché riferiti al primo semestre, può indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali gli Organi amministrativi delle Società dovranno attenersi.

3. Il Controllo contestuale, effettuato con il supporto della Macroarea Partecipate, viene attuato attraverso il monitoraggio:

- a. delle relazioni semestrali, trasmesse dalle Società, nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e vengono rilevate ed analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare;
- b. delle relazioni semestrali, trasmesse dalle Società, sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale riferita al semestre antecedente.

4. I soggetti tenuti ad effettuare il Controllo Analogico, qualora ritengano le relazioni di cui sopra non esaustive, possono chiedere alle Società documentazioni integrative tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi e, in carenza, provvedere mediante controlli ispettivi.

5. La Macroarea Partecipate può fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria delle Società, in analogia a quanto disposto dall'art. 147 quinquies e dall'art. 153, comma 4, Tuel. Lo stesso può provvedere alla modifica degli schemi tipo degli eventuali contratti con l'utenza.

6. La reportistica di cui ai commi precedenti sarà oggetto di valutazione da parte del Settore competente per essere poi sottoposta alla Giunta Comunale.

Articolo 3.5 — Controllo ex-post

1. In fase di approvazione del Rendiconto, nei termini indicati dall'art. 151, commi da 5 a 8, dall'art. 227 e seguenti TUEL, il Consiglio Comunale dà atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte delle Società Partecipate.

2. Anche in tale fase del Controllo, il Consiglio Comunale può, sulla base dei risultati raggiunti, fornire indirizzi sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Articolo 3.6 — Obblighi delle Società Partecipate

1. Gli Organi amministrativi delle Società Partecipate, al fine di garantire che l'attività di queste ultime si sviluppi in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa del Comune, sono tenuti a:

- a. conformarsi agli indirizzi strategici impartiti dagli Organi di Governo Comunali;
- b. uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento gestionale ed ai rilievi formulati dall'Ufficio preposto ai controlli, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dal Comune, in riferimento a possibili squilibri economico finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti;
- c. **trasmissione di tutta la documentazione, entro il mese di aprile, necessaria alla predisposizione delle relazioni ex art. 20 del TUSP ed art. 30 del d.lgs 201/2022.**

2. In caso di mancata attuazione di quanto previsto dal comma precedente, si applicano le misure di cui al successivo art. 3.18.

Articolo 3.7 — Attuazione del Controllo Analogico

1. Il Controllo Analogico si articola in quattro tipologie:

- a. Controllo societario;
- b. Controllo economico, finanziario e patrimoniale;
- c. Controllo di efficienza/efficacia sulla qualità dei servizi erogati;
- d. Controllo sulla gestione;

2. Le diverse tipologie del Controllo Analogico sono esercitate attraverso gli Organi del Comune di Reggio Calabria e la struttura appositamente istituita all'interno dell'Ente, ai sensi dell'art. 147 quater, comma 1, Tuel, che ne sono responsabili.

3. Per l'attuazione del Controllo Analogico, e per ciascuna delle singole fasi di cui all'art. 3.1 del presente Regolamento, le Società trasmettono alla struttura preposta al controllo tutta la documentazione utile alle finalità di cui al presente Regolamento.

Articolo 3.8 — Controllo societario

1. Il Controllo societario viene attuato dal Comune di Reggio Calabria, preliminarmente, nella fase di approvazione dello Statuto e dei suoi aggiornamenti e comunque nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 42, comma 2, con particolare riferimento alla lett. a), lett. b), lett. e), lett. g), lett. m), Tuel;

Articolo 3.9 — Controllo economico, finanziario e patrimoniale

1. Il Controllo economico, finanziario e patrimoniale tende ad indirizzare l'attività delle Società Partecipate verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo

una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per il Comune di Reggio Calabria la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato.

2. Il Controllo economico, finanziario e patrimoniale viene attuato attraverso il monitoraggio:

- a. Preventivo, nella fase di programmazione annuale e pluriennale del budget;
- b. Contestuale, con l'analisi di report periodici sullo stato di utilizzazione del budget;
- c. a consuntivo con l'analisi dei bilanci di esercizio;

3. Al fine di consentire l'attività di controllo di cui al presente articolo, le Società trasmettono alla struttura preposta al controllo:

- d. un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) a cadenza **semestrale**;
- e. un report sui flussi di liquidità — a cadenza **semestrale**;
- f. un report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente gli indicatori e la relativa relazione illustrativa — a cadenza semestrale;
- g. un report tecnico-gestionale — a cadenza semestrale — comprendente l'elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori, nonché i principali atti di gestione del personale. All'uopo la struttura deputata al controllo analogo fornirà all'Area economico finanziaria i dati ed i documenti necessari all'espletamento delle funzioni alla stessa attribuite dalla legge.

Articolo 3.10 — Controllo di efficienza/efficacia sulla qualità dei servizi erogati

1. Il Controllo sull'efficienza ed efficacia, teso a misurare la qualità dei servizi erogati, viene effettuato nelle diverse fasi del Controllo Analogico.

2. Nella fase preventiva, il Controllo si esplica in sede di definizione dei Contratti di Servizio, l'analisi dei piani industriali, dei bilanci preventivi e delle relazioni sulla gestione.

3. Nella fase contestuale, il monitoraggio viene effettuato attraverso l'analisi dei reclami e disservizi **da parte del Settore operativo competente** — a cadenza semestrale.

4. Nella fase a consuntivo, il Controllo è effettuato attraverso:

- a) l'analisi del bilancio d'esercizio;
- b) l'analisi di customer satisfaction (soddisfazione utenti/clienti) — a cadenza almeno annuale **da parte dei Settori operativi competenti**;
- c) l'analisi degli indicatori relativi ai servizi erogati in base ai Contratti di Servizio — a cadenza annuale;

d) qualsiasi altra documentazione si renda necessaria. In particolare verranno analizzati e controllati: programmi, atti e documenti attuativi delle disposizioni di cui all'art.6 del D.lgs 175/2016.

Articolo 3.11 — Controllo sulla gestione

1.Fermo restando quanto prescritto dall' art. 6, commi 2, 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016, il controllo sulla gestione si esplica attraverso la predisposizione da parte delle Società di schemi e Regolamenti in materia di politiche di reclutamento del personale, di esecuzione di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi e quant'altro previsto dalla normativa vigente.

2.Nel rispetto delle modalità previste per legge e dallo Statuto, le Società adottano gli atti di straordinaria gestione previa autorizzazione della Giunta Comunale, che si rapporta con il Settore preposto al controllo analogo di cui all'art. 3 del presente Regolamento, e segnatamente,

1. le assunzioni di personale a qualsivoglia titolo e per qualsivoglia importo;
2. gli incarichi a terzi per qualsivoglia prestazione intellettuale professionale per importi superiori ad € **5.000,00** per singola consulenza;
3. contratti di appalto di lavori o acquisto di beni e servizi per importi superiori alla soglia comunitaria. Per i lavori assunti in amministrazione diretta l'importo non può superare i 50.000,00 euro;
4. locazioni di beni immobili di durata superiore ad anni 4;
5. ogni decisione relativa alle modalità di gestione ed erogazione dei servizi affidati, fermo restando i vincoli imposti dai relativi Contratti di Servizio;
6. ogni altra operazione che non sia riconducibile alla ordinaria gestione delle Società.

3.Nei casi in cui sulle materie precedentemente elencate e su ogni altro atto di straordinaria gestione non ci sia stata la condivisione di cui al comma 2, la Giunta Comunale può chiedere, con istanza motivata, l'annullamento delle decisioni societarie entro trenta giorni dalla notizia delle stesse, fatti salvi gli effetti giuridici già prodotti e le relative responsabilità amministrative, contabili e patrimoniali.

4.La struttura preposta al Controllo Analogo, nonché i Consiglieri ai sensi dell'art. 43, Tuel, potranno richiedere atti e documentazione utile alle finalità del controllo.

Articolo 3.12 -Struttura preposta al Controllo Analogo delle società partecipate

1.La struttura preposta a coordinare l'attuazione del controllo Analogo sulle Società Partecipate in house è l'Ufficio che si occupa della Gestione delle società partecipate, di cui all'art.3.1, che per l'esercizio delle sue funzioni si avvale anche dell'Ufficio dei controlli interni e dell'**Ufficio adibito al controllo di gestione qualora non sia espletata dall'Ufficio controlli interni.**

2. Le Società Partecipate individuano all'interno della propria struttura un referente con funzione di interfaccia tra gli organi di vertice dell'amministrazione e gli organi societari.

Articolo 3.13— Funzioni del Settore preposto al controllo delle società partecipate

1. Il Settore preposto al controllo sulle società partecipate è la struttura preposta all'esercizio del controllo analogo e, quindi, all'espletamento dell'attività di cui al presente regolamento, ove non attribuita agli organi dell'ente.

2. Il Settore preposto al Controllo delle società partecipate costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione Comunale e gli Organi Societari, nonché tra i Settori Comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali alle Società Partecipate e gli Organi gestionali delle predette Società, ferma restando la competenza di ciascun responsabile dell'Ente rispetto al monitoraggio e al controllo operativo dei Contratti di Servizio relativi alla struttura di cui sono responsabili.

3. Il Settore preposto al controllo delle Partecipate cura i rapporti con le Società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente Regolamento e presiede al controllo sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia societaria, nonché presidia i Contratti di Servizio.

4. Il Settore preposto al controllo delle Partecipate assicura supporto giuridico-amministrativo agli Organi dell'Ente nell'individuare gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le Società Partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e le Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle Società, i Contratti di Servizio.

5. Il Settore preposto al controllo delle Partecipate è coinvolto dagli Organi dell'Ente anche per le decisioni inerenti l'acquisizione, il mantenimento e la dismissione degli Organismi partecipati, anche con riferimento agli adempimenti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 175/2016.

6. Il Settore preposto al controllo delle Partecipate, inoltre, cura la tenuta e la raccolta di tutti gli Statuti, Regolamenti, Contratti di Servizio e reportistica inerenti le Società, nonché la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013.

7. Il Settore preposto al controllo delle Partecipate trasmette rapporti periodici informativi al **Direttore Generale e al Segretario Generale**. I report analizzano gli eventuali scostamenti ed individuano le opportune azioni correttive, anche al fine del rispetto da parte delle Società Partecipate delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Articolo 3.14 — Il Contratto di Servizio/ Disciplinare di Servizio

1.Lo schema di Contratto di Servizio, che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra il Comune e i soggetti gestori che erogano i pubblici servizi, è approvato dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. e) del D.Lgs 267/2000 e della normativa sulle società in house providing.

2.Il Contratto di Servizio dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione degli standards qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico, nonché modalità e termini della loro misurazione. Esso potrà altresì contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti la pubblica funzione, comprese eventuali "clausole penali", da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti (art. 1382 c.c.), purché non contrarie a norme di legge, allo Statuto Comunale o al presente Regolamento.

3.Gli schemi dei Disciplinari di Servizio saranno predisposti dai Settori Operativi che gestiscono gli stessi.

Articolo 3.15 — Collaborazione richiesta alle Società Partecipate

1.Le Società Partecipate assicurano al Comune di Reggio Calabria le informazioni dovute in base a disposizioni di legge, Statuto e del presente Regolamento, come evidenziato negli articoli precedenti, e quant'altro necessario affinché possa essere consentita l'esecuzione da parte Comunale del Controllo Analogo.

2.In particolare, le Società in house partecipate garantiscono:

- a. lo svolgimento delle attività affidate mediante Contratti di Servizio nel rispetto dei principi e delle norme di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità previste per gli Enti Locali;
- b. l'accesso ai documenti nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
- c. la fornitura di notizie, informazioni, atti e ogni documentazione relativa alle proprie attività;
- d. la partecipazione, quando invitate, alle riunioni dell'Ufficio delle società partecipate e alle convocazioni degli Organi dell'Ente.

Articolo 3.16 — Collaborazione richiesta al Collegio Sindacale ed al Revisore legale dei conti delle Società Partecipate

1.Ai fini dell'attuazione del Controllo Analogo, il Comune di Reggio Calabria può avvalersi anche delle relazioni e attestazioni dei Collegi Sindacali e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle Società Partecipate, consultabili anche mediante audizione, in merito alle competenze loro delegate dalle norme di legge, dal codice civile e dagli Statuti.

Articolo 3.17 — Tempi di riscontro alle richieste

1. Qualora per la propria attività l'Ufficio deputato al controllo delle Società Partecipate richieda documenti o specifiche integrative rispetto a quanto disponibile, le stesse devono darne riscontro entro la seguente tempistica:

- a. entro 3 (tre) giorni lavorativi per le richieste semplici;
- b. entro 6 (sei) giorni lavorativi per la presentazione di atti che richiedono elaborazioni complesse;

2. A fronte di specifiche esigenze, resta ferma la facoltà del Comune di richiedere la documentazione di cui ai precedenti punti con tempistiche abbreviate.

Articolo 3.18 — Sanzioni

1. In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte delle Società Partecipate degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti dal Comune o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente Regolamento, l'Organo di Amministrazione può essere, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale, rimosso dall'incarico con provvedimento dell'Organo competente alla designazione o alla nomina.

Articolo 3.19 — Trasparenza

1. Le società in house del Comune di Reggio Calabria assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33."

Art. 4 - Controllo sulle società a partecipazione maggioritaria

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle società a partecipazione comunale maggioritaria e minoritaria.

Art. 5 - Partecipazione del Presidente della Società ai Consigli Comunali

1. I legali rappresentanti e gli amministratori unici/delegati, delle società oggetto del presente regolamento, ove richiesto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale partecipano alle sedute della Giunta Comunale e del Consiglio comunale, ove siano trattati argomenti che li riguardano.

2. Qualora impossibilitati a partecipare sarà loro cura di incaricare appositi delegati ovvero, in caso di motivato impedimento, di far pervenire dettagliate relazioni.

3. Per l'audizione dei rappresentanti dei CDA delle società partecipate, si rinvia a quanto disposto nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta, ovvero sulla base di quanto indicato nelle singole comunicazioni.

Art. 6 – Rispetto dei principi comunitari e della normativa pubblicistica. Vincoli e divieti

1. Le aziende che gestiscono servizi pubblici locali ed, in generale, le società soggette a controllo da parte del Comune adottano, sulla scorta di apposite linee guida adottate dall'Ente, specifici regolamenti sulle seguenti materie:

- contratti per l'approvvigionamento di beni e servizi e per eventuali lavori;
- reclutamento del personale.

2. Il regolamento sui contratti dovrà tener conto dei principi dettati dalle direttive comunitarie e dalla normativa statale e regionale in materia, nel rispetto in ogni caso dei principi di proporzionalità, non discriminazione, imparzialità, trasparenza e pubblicità.

3. L'assunzione del personale dovrà essere svolta nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, merito, imparzialità e pari opportunità.

4. Le aziende provvederanno entro 30 giorni dall'adozione, ovvero entro il minor termine assegnato, ad inviare al Comune copia dei regolamenti approvati e delle loro modifiche e integrazioni.

5. Il trattamento economico dei Dirigenti e del personale delle società partecipata, comprensivo dei super minimi e delle premialità, non può superare quello previsto dalla vigente normativa in materia tempo per tempo vigente.

6. In caso di violazione dei suddetti vincoli, gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili delle società rispondono, a titolo di danno erariale, per le maggiori retribuzioni ed i compensi erogati.

7. Il Dirigente del Settore competente informa, senza ritardo dal momento della conoscenza, il Sindaco di eventuali compensi erogati in violazione dei vincoli di legge per l'esercizio dell'eventuale azione di responsabilità e ne dà anche comunicazione alla Giunta ed al Presidente del Consiglio comunale per le valutazioni di rispettiva competenza.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra il Comune e le società a partecipazione pubblica, totale o di controllo.

Art. 7 - Omesso invio della documentazione

1. Qualora le società partecipate che gestiscono servizi pubblici locali o servizi e attività strumentali non trasmettano la documentazione richiesta o forniscano informazioni incomplete, tali da compromettere l'esecuzione da parte dell'Ente del controllo di cui al presente regolamento, il Comune, dopo aver esperito ogni ulteriore utile tentativo, fermo restando quanto previsto al precedente art. 3.6 e 3.18, valuterà l'opportunità di revocare l'affidamento del servizio stesso e risolvere il relativo contratto per l'inadempimento.

Art. 8 - Accesso agli atti societari da parte dei consiglieri comunali

1. La natura giuridica di società di capitali, a totale o maggioritaria partecipazione comunale, non preclude l'esercizio del diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri Comunali dall'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000, atteso che la proprietà di tali società è in tutto o in parte del Comune e che il potere di sindacato ispettivo, riconosciuto ai Consiglieri Comunali sugli atti comunali, deve parimenti valere allorquando le funzioni e i servizi comunali non sono svolti ed espletati direttamente dal Comune, ma per il tramite di appositi organismi societari partecipati. Il diritto di accesso per i Consiglieri comunali è direttamente funzionale alla cura di un interesse pubblico, quale la funzione di rappresentanza della collettività. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge e al rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali.

2. Il Consigliere non potrà utilizzare gli atti e le informazioni ottenute per finalità diverse da quelle connesse all'esercizio del mandato.

3. Le richieste di documenti e informazioni sono inoltrate dai Consiglieri comunali alla Macroarea Partecipate o alla Segreteria Generale.

4. L'ufficio che ha ricevuto l'istanza, evaderà la richiesta non oltre trenta giorni dal ricevimento. Le società hanno l'obbligo di trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre 20 giorni dalla richiesta, al settore Partecipate o alla Segreteria Generale del Comune, la documentazione oggetto della richiesta di accesso.

5. Nel caso in cui i documenti oggetto della richiesta presentino elementi di riservatezza, la questione dovrà essere tempestivamente segnalata al Sindaco unitamente ad una nota esplicativa.

Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali

1. I poteri di vigilanza e controllo previsti dal presente regolamento si renderanno applicabili anche nei confronti dei soggetti gestori già esercenti pubblici servizi locali, nei limiti di quanto compatibile con le previsioni contenute nei contratti di servizio ancora in essere. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'efficacia di altri regolamenti eventualmente disciplinanti in maniera difforme la materia del controllo sulle società partecipate dal Comune. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano, per quanto compatibili, i principi e le norme di finanza pubblica, dal Regolamento sui controlli interni, nonché le norme di cui al D.lgs. n.39/2013.